



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE **N. 126** DEL CONSIGLIO COMUNALE

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2023
--

L'anno duemilaventitré addì due del mese di marzo (2.03.2023), alle ore 18.35 nella Sala Civica della Rocca, a seguito di regolare convocazione recapitata a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

Risultano presenti i Consiglieri comunali:

SANTI CRISTINA – Sindaco
BERTOLDI GABRIELE
BETTA SILVIA – Consigliere-Vice Sindaco
CAPRONI MARIO
CHIOCCHIA SIMONE
CHIZZOLA TIZIANO
FONTANELLA SIMONE
FRUNER LINO
GATTI FRANCO
GATTI LUCIA – Vice Presidente del Consiglio Comunale
GIULIANI GIUSEPPE
GRAZIOLI LUCA – Consigliere-Assessore
MALFER MAURO – Consigliere-Assessore
MAMONE SALVATORE – Presidente del Consiglio Comunale
POZZER LORENZO – Consigliere-Assessore
PRATI LORENZO
SALIZZONI SILVIO
SANTONI NICOLA
SERAFINI MIRELLA
ZANONIA ALESSIO

Risultano assenti i Consiglieri comunali:

MATTEOTTI PIETRO – Consigliere-Assessore
MOSANER ADALBERTO

e pertanto complessivamente presenti n. 20, componenti del Consiglio.

Assiste il Segretario Generale Reggente – dott.ssa Anna Cattoi.

Il signor Salvatore Mamone, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza ed invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

^^ Entrano l'Assessore Matteotti ed il Consigliere Mosaner: il numero dei presenti sale a 22.
^^

Relazione.

La legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio per il 2020), all'articolo 1, commi da 837 a 845, stabilisce che a decorrere dal 2021 è istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Per quanto concerne il Comune di Riva del Garda, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) applicato fino al 2020 per le attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggi era da intendersi quale canone per la concessione dei posteggi di cui all'articolo 16 comma 1 lettera f) della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 e all'allegato 1, punto 6 della deliberazione della Giunta Provinciale 6 settembre 2013 n. 1881, più avanti denominato semplicemente Canone di posteggio, comprendendo anche la quantificazione di servizi aggiuntivi (fornitura energia elettrica, predisposizione spazi, ecc..) assicurati dal Comune per lo svolgimento delle varie attività di vendita.

La Giunta Provinciale con propria deliberazione del 19 marzo 2021 n. 443 ha stabilito, per quanto concerne le occupazioni di suolo pubblico correlate all'esercizio del commercio ambulante, la vigenza del "Canone unico" di cui all'articolo 1 comma 816 e seguenti della Legge 160/2019 e la facoltà concessa in capo ai Comuni dalla deliberazione della Giunta provinciale 6 settembre 2013 n. 1881, di operare con proprio Regolamento in merito alla scelta di applicazione del Canone di posteggio provinciale di cui all'art. 16, comma 1, lettera f), della LP n. 17/2010 il quale assomma e sostituisce il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1 comma 837 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, (cosiddetto "Canone mercatale"), dovuto dagli spuntisti e dai titolari di concessione per l'occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati e nei posteggi isolati individuati dal Regolamento del commercio su aree pubbliche.

La citata deliberazione della Giunta provinciale stabilisce le tre seguenti possibilità offerte ai Comuni:

- a) il canone di posteggio provinciale viene conglobato nelle tariffe del "canone" nazionale ma con l'evidenza della quota specifica relativa all'erogazione dei servizi aggiuntivi;
- b) nella disciplina del canone di posteggio provinciale viene conglobato anche il "canone" mercatale" determinando un corrispettivo complessivo ma con evidenza univoca delle quote distinte relative all'occupazione del suolo pubblico ed all'erogazione dei servizi aggiuntivi;
- c) i due canoni vengono mantenuti distinti, senza che questo comporti un aggravio finanziario per l'utente rispetto alle due opzioni di cui alle lettere a) e b).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27/04/2021 è stato approvato il Regolamento del Canone di posteggio comprensivo quindi anche del "canone" nazionale, optando in tal modo con quanto previsto dalla lettera b) sopra citata.

Il Regolamento è stato successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 76 del 29/03/2022.

Gli articoli 13 e 14 del regolamento prevedono la quantificazione degli interessi dovuti in caso di mancato o ritardato pagamento ed in caso di riscossione coattiva.

Visti i valori molto bassi assunti dal tasso di interesse legale negli ultimi anni, il Regolamento prevede la corresponsione di interessi pari al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.

Con l'attuale rialzo dei tassi di interesse e del tasso di interesse legale, il quale risulta attualmente pari al 5%, l'Amministrazione comunale ritiene di modificare le disposizioni per la determinazione degli interessi dovuti dai contribuenti, inserendo una modalità dinamica in base al valore del tasso legale di interesse.

Nello specifico si propone di applicare interessi pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta aumentato di 2 (due) punti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 296/2006. Laddove il tasso legale sia inferiore al 4% e la sommatoria con i 2 punti previsti sia invece superiore, si applica il tasso massimo del 4%. Se invece il tasso legale supera il limite del 4% si applicherà solo il tasso legale in vigore.

L'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000, sancisce, fra l'altro, che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

A tal proposito vale rammentare che l'art. 1 comma 775 della Legge 29/12/2022 n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 ha stabilito il differimento al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 degli Enti Locali.

In riferimento all'obbligo di pubblicazione del presente Regolamento, la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov. poichè il Regolamento in oggetto disciplina un'entrata di natura patrimoniale, si ritiene non vi sia l'obbligo di pubblicazione sopra citato.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco Cristina Santi, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Vista la Legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio per il 2020), e nello

specifico l'articolo 1 commi da 816 a 836.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446 dd. 15.12.1997, e s.m, che disciplina la potestà regolamentare generale dei comuni.

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000.

Visto l'art. 40 comma 5-ter della Legge n. 108 dd. 29/4/2021 di conversione del DL n. 77 dd. 31/5/2021.

Visto il Regolamento di applicazione del canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui alla L.P. 30 luglio 2010 n. 17, articolo 16 comma 1 lettera f), dell'allegato 1, punto 6 della deliberazione della Giunta Provinciale 6 settembre 2013 n. 1881 e della deliberazione della Giunta Provinciale 19 marzo 2021 n. 443 Legge 160/2019, approvato con la deliberazione consiliare n. 38, dd. 27/04/2021 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 76 dd. 29/03/2022.

Visto l'art. 1 comma 775 della Legge 29/12/2022 n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, il quale ha stabilito il differimento al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 degli Enti Locali.

Vista il testo riportante le modifiche al Regolamento comunale per la disciplina del Canone in oggetto con le modifiche riportate in formato revisione, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A).

Dato atto che la proposta di modifica del Regolamento è stata sottoposta al parere della Commissione Statuto e Regolamenti comunali nella seduta del 13/02/2023 e che quest'ultima ha espresso parere favorevole.

Visto il parere dell'Organo di revisione comunale acquisito in data 17/02/2023 al protocollo n. 7196, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D. Lgs. N° 267/2000.

Dato atto che le modifiche al Regolamento trovano applicazione dall'1.1.2023, in quanto adottate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023, secondo le disposizioni di cui all'art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000, di cui all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006.

Visto l'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Su invito del Sindaco Cristina Santi;

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui esito è proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato:

- Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 22
- Consiglieri/e astenuti : n. 0
- Consiglieri/e presenti ai fini della votazione : n. 22

- voti favorevoli n. 22 (Sindaco, Bertoldi, Betta, Caproni, Chiocchia, Chizzola, Fontanella, Fruner, Gatti Franco, Gatti Lucia, Giuliani, Grazioli, Malfer, Mamone, Matteotti, Mosaner, Pozzer, Prati, Salizzoni, Santoni, Serafini, Zanoni)
- contrari n. 0

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Regolamento che disciplina il canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (Canone di posteggio) ai sensi della L.P. 30 luglio 2010 n. 17, articolo 16 comma 1 lettera f), dell'allegato 1, punto 6 della deliberazione della Giunta Provinciale 6 settembre 2013 n. 1881 e della deliberazione della Giunta Provinciale 19 marzo 2021 n. 443, così come riportate nel testo in "modalità revisione", che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto precedente, nel nuovo testo approvato, entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Gestel srl, società affidataria della gestione del Canone di cui al precedente punto 3;
4. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art.183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

^^^^^

Accertata inoltre l'opportunità di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, al fine dell'applicazione delle norme in esso contenute nel pubblico interesse, il Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui esito è proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato:

- Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 22
- Consiglieri/e astenuti : n. 0
- Consiglieri/e presenti ai fini della votazione : n. 22

- voti favorevoli n. 22 (Sindaco, Bertoldi, Betta, Caproni, Chiocchia, Chizzola, Fontanella, Fruner, Gatti Franco, Gatti Lucia, Giuliani, Grazioli, Malfer, Mamone, Matteotti, Mosaner, Pozzer, Prati, Salizzoni, Santoni, Serafini, Zanoni)
- contrari n. 0

d e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1

PF

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Salvatore Mamone

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione e esecutività.